

N. 146/2014 R.G.



TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Massa, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:

dott. Paolo Puzone, presidente, rel. est.
dott. Alessandro Pellegrini, giudice
dott.ssa Elisabetta Tacci, giudice on.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa instaurata da

GG – attore -

- Avv. XXX

contro

MM – convenuto -

- Avv. YYY

Ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione ritualmente notificato GG, dopo aver premesso di essere nato a RRR il 1.1.1973 da GV e da padre sconosciuto, ha allegato di aver saputo di essere figlio di MM, il quale nel periodo che va dal 1970 alla fine del 1972 aveva intrattenuto una relazione con la predetta GV, relazione che si era interrotta poco prima della nascita dell'attore, senza che il

MM si fosse mai interessato del figlio; ha chiesto quindi al tribunale di dichiararlo - all'esito dell'istruttoria - figlio di MM e di condannare quest'ultimo al pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento del figlio naturale, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale patito.


MM si è costituito tempestivamente in giudizio ed ha eccepito, in via pregiudiziale la prescrizione del diritto al mantenimento e agli alimenti, nonché del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. Nel merito, ha contestato la domanda di parte attrice negando di aver mai intrattenuto una stabile relazione con la madre dell'attore, affermando che i rapporti con la stessa erano stati esclusivamente di natura amicale. Ha allegato anche di non aver mai saputo nulla dell'esistenza dell'attore fino al 1999, allorché questi fece, per il tramite di un avvocato, un tentativo di promuovere un accertamento di paternità e che, dopo il rifiuto da lui opposto, non aveva avuto altre notizie fino all'instaurazione del presente giudizio. Ha chiesto pertanto l'integrale rigetto delle domande.

La causa è stata istruita attraverso l'assunzione delle prove per testi indicate dalle parti e ammesse e attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare la compatibilità tra il profilo genetico dell'attore e quello del convenuto.

All'esito, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, sulla scorta delle produzioni documentali delle parti e dell'istruttoria svolta.

Precisate le conclusioni, la causa è stata trattata in decisione. Le parti hanno depositato memorie conclusive.

Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda attorea.



Si ritiene di trattare preliminarmente le risultanze dell'accertamento tecnico avente ad oggetto la compatibilità genetica tra l'attore e il convenuto (prova del DNA), posto che il Collegio condivide l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui *"le prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza"* (cfr. Cass. 14462/2008), orientamento peraltro confermato dalla normativa introdotta con il D. Lgs. n. 154 del 2013.

Infatti, in materia di accertamento della paternità e della maternità, *"la consulenza tecnica immunoematologica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo, dati pure i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale (sul punto cfr. anche Corte Cost.200600266), e con essa il giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto (biologico), di per sé suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio di competenze tecniche particolari"* (così ancora Cass. 14462/2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nella presente causa l'accertamento circa la compatibilità tra il profilo generico dell'attore e il profilo genetico del convenuto

è stato disposto all'udienza del 21.4.2015 e la relativa relazione è stata depositata il successivo 20 agosto 2015. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver effettuato i tamponi buccali su entrambi i soggetti, faceva eseguire le analisi conseguenti presso il Laboratorio di Genetica Forense dell'U.O. di Medicina Legale dell'Università di Pisa. All'esito, il predetto laboratorio attestava di non aver riscontrato incompatibilità tra i caratteri genetici di MM e quelli di GG, e concludeva che la probabilità di paternità è superiore al 99,99 per cento. E' noto che nella materia in questione, il referto reso all'esito dell'esame del DNA, benché espresso - per motivi scientifici - in termini di "probabilità", equivale in realtà ad una diagnosi di certezza. Infatti, come ha osservato la Corte di legittimità, *"l'efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica (anche quelle solitamente espresse in termini di "leggi") e tutte le misurazioni ... sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico)"* - così ancora la già richiamata Cass. 14462/2008.

La pressoché assoluta certezza che può derivare dall'accertamento del profilo genetico, e quindi la rilevanza di tale prova, ha indotto la giurisprudenza a ritenere che nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità o della maternità naturale, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche in assenza di prova circa l'esistenza di rapporti sessuali tra le parti. Ciò anche in considerazione dell'obiettiva difficoltà di

fornire altrimenti le prove di tali rapporti (in tal senso, *ex multis*, cfr. Cass. 6694/2006, Cass. 18224/2006, Cass. 2907/2002).

Deve evidenziarsi, inoltre, che nel caso in esame la certezza acquisita all'esito della predetta prova scientifica circa la paternità di MM nei confronti del figlio GG, non è in alcun modo contraddetta dalle risultanze delle altre prove acquisite nel corso dell'istruttoria.

I testi sentiti, infatti, pur non potendo ovviamente deporre sulla sfera più intima e riservata della relazione tra MM e GV (madre dell'attore), hanno tuttavia fornito ricostruzioni dei fatti che sono perfettamente compatibili con l'esistenza della relazione tra i due, proprio nel periodo in cui GG è stato concepito. E' risultato che MM e GV facevano parte della medesima cerchia di amici, che partecipavano insieme a feste e incontri, che i due venivano visti di frequente insieme dagli altri membri del gruppo, che era convinzione comune del gruppo di amici che tra i due vi fosse una relazione affettiva; che erano visti di frequente uscire insieme con l'automobile Fiat 500 bianca di MM; che GV, nel mese di ottobre del 1972, comunicò a MM di essere rimasta incinta (testi S.E., G.D., ud. 8.4.2016, teste B.P., ud. 22.7.2016); è emerso altresì come MM frequentasse quotidianamente, negli anni 1971 e 1972, l'abitazione di GV (teste G.D., all'epoca convivente con la sorella GV, ud. 8.4.2016); lo stesso MM, pur negando l'esistenza di una stabile relazione affettiva con la madre dell'attore, ha tuttavia ammesso di essere stato due o tre volte a casa di questa e di avere avuto con lei incontri "sporadici e saltuari", confermando di avere utilizzato all'epoca una Fiat 500 bianca (ud. 27.5.2016); ancora, è emerso che MM nel periodo di interesse era considerato da tutto il gruppo di amici quale "fidanzato" di GV, che era spesso visto a casa di questa, che sempre in compagnia di questa partecipava a feste e occasioni varie di incontro, che quando

nacque l'attore, nel maggio del 1973, tra gli amici del gruppo era convinzione comune che il bambino fosse figlio di MM (teste M.D., ud. 27.5.2016).

Sussiste, in conclusione, la prova decisiva che MM sia il padre di GG, che comporta l'accoglimento della domanda svolta in tal senso dall'attore.

Nulla deve statuirsi in ordine all'utilizzazione del cognome materno o all'adozione di quello paterno da parte dell'attore (in sostituzione o in aggiunta all'altro), non essendovi stata domanda al riguardo, e non operando il disposto di cui all'art. 262, ultimo comma, c.c. perché l'attore è maggiorenne.

Accertato quindi positivamente il rapporto di paternità tra il convenuto e l'attore, occorre esaminare le altre domande svolte da GG, relative al pagamento delle somme dovute dal padre a titolo di mantenimento e al risarcimento del danno patito dall'attore a seguito della mancanza della figura paterna durante tutto il corso della sua esistenza.

Quanto alla prima domanda, in ordine alla quale il convenuto ha tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto, si osserva che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli deriva dal solo fatto di averli generati, che trova il suo fondamento nel disposto dell'art. 30 della Costituzione, dell'articolo 147, che prescinde dalla proposizione di domanda e che trova il suo corrispettivo nel diritto del figlio - sorto con la nascita e chiaramente affermato dal disposto dell'art. 315 bis c.c. introdotto dall'art. 1, co. 8 della L. 10 dicembre 2012, n. 219 - di essere mantenuto, istruito ed educato dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il genitore che, omettendo il

riconoscimento, obbliga il figlio ad intraprendere l'azione giudiziale per l'accertamento del rapporto di filiazione non può giovare del conseguente ritardo: ne deriva che la prescrizione del diritto al mantenimento non decorre dalla nascita, ma dal momento dell'accertamento giudiziale della paternità (o maternità). Detto indirizzo, già ripetutamente adottato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 5652/2012, Cass. 14417/2016), è stato ribadito anche in epoca recentissima (cfr. Cass. 9059/2017), e il tribunale ritiene di darvi piena adesione.

Tuttavia, poiché la prestazione degli alimenti in favore dei figli costituisce un'obbligazione di durata, il termine per la prescrizione (che è quella quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ., stante l'assimilabilità dell'assegno di mantenimento alle "pensioni alimentari" indicate da detta norma) non decorre unitariamente, bensì dalla data delle singole scadenze in relazione alle quali sorge l'interesse a ciascun adempimento (in tal senso, cfr. Cass. 23462/2009, Cass. 18097/2005). Ne discende che il diritto di GG a ricevere gli assegni alimentari dovuti dal padre naturale, tenuto conto del disposto dell'art. 2948 cod. civ., è prescritto per tutte le prestazioni periodiche dovute per il periodo che va dalla nascita dell'attore fino al 22.1.2009, cioè fino ai cinque anni antecedenti alla proposizione della domanda giudiziale.

Dagli atti di causa risulta però che nel periodo indicato, in relazione al quale il diritto alla prestazione non si è prescritto (e cioè nel periodo che va dal 22.1.2009 al 22.1.2014, data di instaurazione del giudizio) l'attore era già ampiamente maggiorenne, essendo nato nel 1973, ed aveva anche raggiunto l'indipendenza economica (lo stesso attore ha allegato di aver reperito una stabile occupazione nell'anno 1996, all'età di 23 anni), con la conseguenza che a partire da quest'ultima data il padre non era tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento.

In conclusione, il diritto al mantenimento spettante a GG si è prescritto per il periodo anteriore al 22.1.2009, mentre per il periodo successivo il diritto non è più sussistente in capo all'attore, a causa della sua raggiunta autosufficienza economica. Solo incidentalmente si osserva che la approssimativa quantificazione delle somme spese per il mantenimento dell'attore dalla nascita, contenuta in un prospetto allegato alle produzioni, non è coerente con la domanda come proposta dall'attore, mentre avrebbe potuto trovare la sua sede naturale nell'ambito di una domanda proposta in tal senso da GV, madre di GG, cioè dal genitore che ha sostenuto in via esclusiva le spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del figlio.

L'ulteriore domanda svolta dall'attore è diretta ad ottenere il ristoro del danno non patrimoniale patito in conseguenza dell'assenza della figura paterna. Premesso che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, essa comporta per il genitore, l'adempimento degli obblighi derivanti, a norma dell'art. 261 cod. civ., dalla filiazione legittima, compreso l'obbligo di mantenimento di cui all'art. 148 cod. civ. il quale, in quanto derivante dallo status di genitore, ha efficacia retroattiva (in tal senso, Cass. 5652/2012, Cass. 15756/2006, Cass. 26576/2007).

L'adempimento di detti obblighi, come conseguenza diretta della procreazione, priva di rilievo la circostanza che il mantenimento sia stato o non sia stato richiesto dall'avente diritto, perché il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, sancito dagli articoli 147 e 148 cod. civ., sussiste per il solo fatto di averli generati, e non viene meno neppure per il fatto che l'altro genitore abbia provveduto integralmente alle esigenze dei figli.

All'adempimento degli obblighi in questione corrisponde, dal lato del destinatario, il soddisfacimento di diritti primari della persona, che trovano il loro riconoscimento e la loro tutela nei principi costituzionali; ne consegue che l'inadempimento di quegli obblighi costituisce un illecito civile riconducibile nell'alveo delle previsioni dell'art. 2043 cod. civ.

Benché solo con la novellata disciplina della filiazione naturale (L. 10.12.2012 n. 219, D. L.vo 28.12.2013 n. 154) si sia pienamente compiuta la equiparazione dei figli nati fuori del matrimonio, anche la precedente disciplina - per il profilo che interessa il presente giudizio - assicurava ai figli nati fuori del matrimonio gli stessi diritti, per effetto del disposto dell'art. 261 cod. civ., applicabile *ratione temporis* al caso in esame.

Inoltre, la garanzia del mantenimento di rapporti continuativi ed equilibrati tra genitori e figli anche in caso di cessazione del vincolo matrimoniale (art. 155 cod. civ.) è assicurata anche ai casi di figli nati fuori del matrimonio, in virtù del disposto dell'art. 4, comma 2, della L. 54/2006.

Infine, la normativa interna appare coerente con quella europea, considerato che tra i diritti fondamentali dell'individuo stabiliti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), secondo la lettura data dalla Corte di Strasburgo ai generalissimi principi ivi espressi, e con particolare riferimento all'art. 8, è ricompreso anche quello dei figli di essere assistiti, mantenuti e seguiti dai genitori, sia nel caso di filiazione legittima, sia in quello di figli nati fuori del matrimonio (cfr. ad esempio i casi Mikulic c/Croazia 7.2.2002, Mizzi c/Malta 12.1.2006, Kruskovic c/Croazia 21.6.2011).

Sul punto, si è formato un orientamento secondo il quale l'ipotesi dell'inadempimento dei doveri in questione non determina solo la sussistenza di un illecito che è stato definito

"endofamiliare" e che trova la sua sanzione nei rimedi tipici previsti dal diritto di famiglia, ma - laddove determini la lesione di diritti costituzionalmente garantiti - anche la sussistenza di un illecito civile, con la conseguente esperibilità dell'azione per il ristoro del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 cod. civ.; ciò sui presupposti - da un lato - del superamento delle risalenti teorie sulla tipicità dell'illecito risarcibile e - dall'altro - della possibilità di individuazione dei "casi previsti dalla legge" richiamati dall'art. 2059 c.c. anche attraverso il riferimento alle norme costituzionali.

Ciò premesso, GG ha chiesto il risarcimento del danno da lui patito per essere vissuto senza l'apporto del sostegno ordinariamente prestato dalla figura paterna. Non c'è dubbio che la situazione abbia determinato una grave lesione della sfera dei diritti della persona, tutelati dalle previsioni costituzionali, a cominciare da quella che sancisce il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (art. 30) e da quella (art. 2) che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità, e quindi anche nella famiglia, quale formazione sociale a sua volta tutelata dagli articoli 29, 30 e 31 Cost.

Sull'assenza del MM dalla vita del figlio non sussistono dubbi: è emerso nel giudizio come egli non si sia mai interessato della vita di questi, neppure rimanendo nell'ombra, neppure acquisendo riservatamente notizie sulla sua vita, mai interessandosi della sua crescita, mai mostrando un segno di partecipazione all'attività sportiva di ciclista che il figlio ha esercitato per il periodo di nove anni, addirittura rifiutando ogni contatto con il figlio anche allorché questi, nel 1999, fece un tentativo di avvicinamento, ricevendone un rifiuto (cfr. teste S.E., ud.

dell'8.4.2016). E' emerso che fu solo la madre ad occuparsi del figlio GG, assumendosene integralmente le responsabilità e gli oneri, sia morali che materiali, che fu solo la madre a occuparsi, nella completa assenza del padre, dell'educazione dell'attore, della sua formazione scolastica, del suo inserimento nel mondo del lavoro.

Benché il danno da privazione della figura paterna non possa considerarsi un danno *in re ipsa* (cfr. Cass. 10527/2011), esso può essere provato attraverso il ricorso a presunzioni semplici, attraverso le quali si può risalire da un fatto noto ad un fatto ignoto, nonché attraverso il ricorso a nozioni di comune esperienza. In particolare, occupandosi del caso di morte del genitore, si è ritenuto che *"la morte di una persona cara costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi"* (così Cass. 10527/2011 - massima).

Nel caso di assenza della figura genitoriale va dunque considerata la perdita delle possibilità esistenziali che ordinariamente si ricollega allo sviluppo e alla crescita di qualunque soggetto che possa contare su una normale relazione genitoriale; la perdita in questione non è solo ricollegabile al mancato sostegno economico ed al solo aspetto finanziario della relazione genitore-figlio, ma a tutto l'insieme di rapporti di conoscenze, di esperienze, di consigli, di sostegno morale e spirituale su cui ogni figlio può normalmente contare nel rapporto con i genitori per un corretto ed equilibrato sviluppo

della propria personalità nel confronto con le varie esperienze di vita.

Il danno in questione, quindi, una volta provato nella sua sussistenza attraverso il ricorso alle presunzioni semplici ed alle nozioni di comune esperienza, deve essere quantitativamente determinato con il criterio equitativo di cui all'art. 1226 cod. civ.

A tal proposito, è opportuno fare riferimento al lavoro elaborato dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano che, sulla scorta di alcune sentenze pronunciate sull'argomento, ha indicato nel *range* tra 40.000 e 80.000 euro il danno risarcibile per il caso di genitore assente, determinazione quantitativa scaturita dall'applicazione delle c.d. tabelle milanesi in punto di danno da perdita della relazione con il genitore.

Il tribunale, tuttavia, non ritiene di fare riferimento a quella giurisprudenza di merito (in particolare, ad esempio, Trib. Roma 17401/2014) che ha ritenuto di pervenire alla determinazione quantitativa di detta voce di danno prendendo come base il danno da morte del congiunto e operando una riduzione, in virtù della profonda differenza intercorrente tra le due situazioni.

Ed infatti, la Suprema Corte, cui l'Osservatorio di Milano attribuisce una adesione all'impostazione in questione, ha sì confermato la liquidazione operata, in quanto non censurabile in sede di legittimità, ma non ha mancato di rilevare la evidente difformità della perdita del genitore per morte causata dal fatto illecito altrui dalla assenza del genitore per il disinteresse di questi (Cass. 16657/2014). Non può sfuggire che nel primo caso il genitore ha assolto la sua funzione ed ha adempiuto ai suoi doveri genitoriali fino al momento della scomparsa, mentre nel secondo caso egli si è sottratto volontariamente a quei doveri; che nel primo caso la perdita - di regola - non si riverbera sull'intera vita del figlio, mentre nel secondo caso essa si

concretizza (come nel caso in esame) fin dalla nascita del figlio e si manifesta con il rifiuto del figlio stesso.

E' dunque preferibile, ad avviso del tribunale, pervenire alla determinazione quantitativa attraverso il ricorso al criterio equitativo "puro", il quale, cioè, non prenda come parametro di partenza il danno risarcibile per la perdita del genitore di cui alle note tabelle, ma prenda in considerazione le circostanze del caso concreto.

Ai fini della determinazione equitativa, occorre evidenziare le seguenti circostanze del caso concreto: a) la durata dell'assenza del padre dalla vita dell'attore, assenza protrattasi dalla nascita a tutt'oggi; b) la particolare gravosità della percezione di tale assenza da parte dell'attore, sia nelle vicende della normale vita scolastica, sia nello svolgimento dell'attività sportiva cui si è dedicato per molti anni, soffrendo anche in tale ultimo contesto dell'assenza del padre, figura cui normalmente ogni figlio è orgoglioso di mostrare i risultati agonistici e i traguardi sportivi raggiunti; c) l'avvenuto raggiungimento della autosufficienza economica da parte dell'attore all'età di 23 anni; d) la costante presenza nella vita dell'attore della valida figura materna, la cui amorosa presenza ha presumibilmente mitigato la sofferenza per l'assenza dell'altro genitore; e) l'esplicito rifiuto di riconoscere l'attore come proprio figlio, manifestato dal convenuto a seguito delle esplicite richieste di incontro rivolte dall'attore, elemento che ha certamente reso ancora più dolorosa la mancanza del genitore che non la sua semplice assenza.

Occorre anche tenere presente la collocazione sociale e la connotazione culturale del padre assente, caratteristiche che, non essendo state oggetto di allegazione alcuna né da parte dell'attore né da parte del convenuto, devono presumersi di livello medio.

Ciò considerato, e premesso che si tratta di un danno in ogni caso non suscettibile di riparazione economica, stante il non eliminabile *vulnus* patito dall'attore, e considerate le particolarità del caso concreto come sopra delineate, è opportuno pervenire alla determinazione quantitativa anche attraverso una diversa valutazione del danno nelle varie fasi della vita del danneggiato, posto che il tipo di danno denunciato è maggiormente percepito durante le fasi dell'infanzia e della crescita, pur se esso permane per tutta la vita; ciò premesso, si stima congruo riconoscere all'attore, a titolo di risarcimento del danno patito, la somma di euro 2.000 per anno per il periodo che va dalla nascita al compimento dei 18 anni, la somma di euro 1.000 per anno per il periodo dai 18 ai 25 anni, oltre alla somma di euro 5.000 per il periodo successivo, fino ad oggi. Ne discende un risarcimento dovuto pari ad euro 48.000,00 (quarantottomila), calcolato all'attualità. Su tale somma devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, in osservanza del principio di cui all'art. 91 c.p.c., ritenendosi sostanzialmente soccombente il convenuto, anche a fronte del rigetto di una delle domande dell'attore, stante la prevalenza della domanda concernente l'accertamento della paternità, e vengono liquidate in dispositivo facendo riferimento alle cause di valore indeterminato di complessità media.

Si precisa, quanto alla determinazione delle spese, che occorre procedere alla relativa liquidazione sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, pubblicato nella G.U. n. 77 del 2 aprile 2014, in vigore dal 3 aprile 2014.

Ciò si ricava indirettamente dalle indicazioni fornite dalla Suprema Corte a Sezioni Unite a proposito dell'applicazione delle spese di cui al c.m. 140/2012, secondo cui *"In tema di spese*

processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140 [...] i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata." (cfr. Cass. SS.UU. 17405/2012).

Poiché il momento conclusivo dell'opera del professionista deve farsi coincidere con l'ultima attività processuale prestata precedentemente alla decisione, che nel caso in esame è costituita dalla precisazione delle conclusioni, avvenuta all'udienza dell'11.7.2017, esso ricade quindi sotto il vigore del D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:

- dichiara che GG, nato a RRR il 1.1.1973, è figlio di MM, nato a SSS il 99.99.99;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;

- condanna MM a corrispondere a GG la somma di euro 48.000,00 (quarantottomila) oltre agli interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- respinge la domanda di condanna alla prestazione degli alimenti;
- condanna MM a rifondere a GG le spese di lite da questi sostenute che si liquidano in euro 10.343,00 quale compenso complessivo, oltre al rimborso forfetario spese generali e agli oneri di legge;
- pone definitivamente a carico di MM le spese della c.t.u.

Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 4.7.2017

IL

CASO.it

Il presidente, rel. est.
Paolo Puzone